



Comune di
PIEVE A NIEVOLE
(Provincia di Pistoia)

PIANO STRUTTURALE VARIANTE N. 1

(L.R. n.1 del 3 Gennaio 2005, art.53)

CONTRODEDUZIONI AI CONTRIBUTI PERVENUTI DALLA REGIONE TOSCANA

FEBBRAIO 2015

VARIANTE N.1

Responsabile del procedimento
Garante della comunicazione

Geom. Daniele Teci
P. Ind. Daniele Michelozzi

Coordinatore e Capogruppo
Aspetti ambientali e VAS
Geologia, Idraulica e sismica
Sistemi Informativi Territoriali

Arch. Massimo Paganelli
Arch. Giampietro Bonvicini
Geol. Raffaele Lombardi
Dott. Francesco Scaglione


PIANO STRUTTURALE NON VARIATO

Responsabile del procedimento
Garante della comunicazione

Geom. Daniele Teci
Geom. Patrizio Mancini

Progettista incaricato
Collab. Aspetti urbanistici
Studi geologici ed ambientali
Sistemi Informativi Territoriali

Arch. Massimo Paganelli
Arch. Giampietro Bonvicini
Geol. Leonardo Moretti
Dott. Francesco Scaglione



CONTRODEDUZIONI SUI CONTRIBUTI DELLA REGIONE TOSCANA ALLA PRIMA VARIANTE DEL PIANO STRUTTURALE – DCC N° 32 del 30/08/2014

Considerando che la variante 1 al PS è stata adottata con DCC n.32 del 30/08/2014, con i precisi obiettivi di:

- Adeguamento del PS alla Variante PTC del 2009 della Provincia di Pistoia
- Aggiornamento normativo e cartografico a seguito del DPGR n. 53/R del 25/10/2011 “Regolamento di attuazione dell'art. 62 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n.1”;

che a seguito della Variante al PS in oggetto la Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Toscana ha inviato i propri contributi, ai sensi dell'art. 27 della LR 1/2005;

nella urgenza di pervenire all'approvazione di detta variante da parte del Comune di Pieve a Nievole si esprimono le seguenti considerazioni:

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO **Settore Pianificazione Del Territorio**

1. La disciplina del PS è ovviamente improntata sui contenuti definiti a suo tempo nella conferenza di servizio tra Regione/Provincia/Comune, dove tutti i tematismi trovarono un accordo/equilibrio tra gli strumenti allora vigenti dei vari Enti (e non fu una cosa semplice).

L'impostazione della DS era pertanto il punto finale di accordi tra gli strumenti urbanistici regionali e quelli provinciali, da ciò forse la ripetitività di alcune norme ed il riferimento ad altri strumenti.

Anche la presenza di normative abrogate è figlia di un PS redatto dieci anni fa, da ciò il motivo di norme superate ma che chiaramente e legalmente rimandano a successive modifiche ed integrazioni.

Comprendendo tuttavia la natura del contributo, abbiamo provveduto, nel limite del possibile, ad aggiornare le parti normative ricostruendo la DS secondo il criterio suggerito con una prima parte contenente le disposizioni generali, una seconda lo statuto del territorio, una terza la strategia dello sviluppo territoriale, una quarta le disposizioni finali.

2. Abbiamo provveduto ad inserire lo stato di attuazione delle altre funzioni come indicato dall'art.6 secondo le articolazioni dell'art.7 del DPGR 3/R/2007 (vedi tabella 7 della relazione generale e tabella artt. 55.2-55.3-55.4 della DS).

3. L'errore materiale della tavola P.5 è stato corretto.

ALLEGATO 8B – Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134-157 del Codice

4. Per quanto concerne la coerenza della Variante 1 del PS con il PIT/PPR di cui alla DCR 58 del 2/07/2014, in modo specifico ai sensi dell'art.38, comma 1, lettere b) e c), abbiamo provveduto alla modifica delle tavole QC15.1 e QC15.2 dedicando la

tavola 15.1 ai vincoli espressamente paesaggistici con l'aggiornamento dei tematismi suggeriti nell'elaborato A3 del PPR e quelli dell'elaborato A7 sempre del PPR, e la tavola 15.2 con vincoli ordinari.

Peraltro la struttura del PS di Pieve a Nievole contempla già dall'origine istanze di carattere paesaggistico specifiche come indicato negli articoli dal 6 al 13 del PPR; gli obiettivi delle quattro invarianti strutturali del PPR di cui all'art.38 delle norme di salvaguardi lettera b) (i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, i caratteri ecosistemici del paesaggio, il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani ed infrastrutturali, i caratteri morfotipologici dei territori rurali) e gli obiettivi di qualità delle schede di ambito di cui all'art.38 delle norme di salvaguardi lettera c), sono compresi nelle indicazioni degli obiettivi, prescrizioni e salvaguardie delle invarianti di cui al Titolo II della DS, invarianti che rappresentano lo statuto del territorio comunale e che ne mettono a fuoco le rispettive specificità.

D'altra parte dobbiamo comprendere un aspetto che non è secondario in questo frangente; esiste una chiara "sproporzione o fuori scala" tra obiettivi, direttive e prescrizioni indicate dalla disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B del PPR e la considerazione degli stessi a livello comunale, soprattutto per i piccoli Comuni. Ciò è evidenziato dal fatto che uno strumento strategico quale il PS comunale non può contenere indicazioni che sono proprie di un'"area vasta", ed è a questo livello territoriale (e forse istituzionale) che le implicazioni di un PPR sono rivolte, proprio per la fisiologia di un fiume, di un'area umida, di un sistema idrografico e morfogenetico e di connessione ecologica, di un sistema insediativo, di un territorio rurale.

Allegato 3B – Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico – Sezione 4

5. Per quanto riguarda il riferimento alle aree ex 1497/39, ora aree di notevole interesse pubblico artt. 134 e 136 del Codice, sono state riportate anche nella tavola 15.1 con specifico riferimento di legge e normativo (vedi Titolo IV della DS))

Allegato H – Schede e cartografia delle zone di interesse archeologico

6. I siti individuati dall'art.14.1 – aree d'interesse archeologico, sono stati indicati, nella fase dei contributi relativa all'avvio del procedimento, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana con protocollo 0010817 09/07/2014 Cl. 34.13.01/t.79; Tali aree risultano mappate nella Carta Archeologica della Provincia di Pistoia che costituisce sia una "carta del rischio archeologico" che una "carta delle risorse archeologiche" in base agli elementi disponibili al 2010.

*"nel riconoscere che il rischio archeologico non è uguale per tutti i siti, vengono di seguito individuati quattro livelli A, B, C e D che prevedono differenti misure di tutela.....Nella carta sono comprese le aree databili dalla preistoria alla tarda romanità mentre sono esclusi, in quanto non di stretta competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (in seguito definita SBAT) , i beni immobili in elevato di **epoca medioevale** (pievi, castelli, torri)".*

Il contributo indica anche le aree di interesse archeologico particolarmente

importanti quali i resti di strutture murarie di età romana in via del Poggetto angolo via Cosimini DM 17/03/1997, una rettifica al precedente decreto DM 26/06/2000, un'area con resti di tratto di selciato romano in via Cosimini DDR n.13/2005 del 21/01/2005, ovviamente considerate di tipologia "A", i beni immobili medioevali quali la Pieve di S. Pietro e Paolo.

Allegato 1a - Norme comuni Energie Rinnovabili – Impianti di produzione energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizione per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio

7. Non esistono ad oggi giacenze o previsioni

8. L'art.3 della DS ricorda che, nel caso la variante venga adottata prima dell'approvazione del PPR, le previsioni non sono in contrasto con gli obiettivi generali di cui agli artt. 6-8-10-12 della Disciplina di Piano.

Disciplina dei beni paesaggistici nel PS

Ai fini di una verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai beni paesaggistici contenute nel PIT/PPR, si riportano per maggior comprensione i punti più significativi inerenti la Disciplina per i beni paesaggistici.

Allegato 8B -Disciplina sui beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice

CAPO I – I BENI PAESAGGISTICI

Art.1. Oggetto della disciplina

Sono sottoposti alla presente disciplina:

- a) **Immobili ed aree di notevole interesse pubblico** ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera a) e dell'art.136 del Codice
- b) **aree tutelate per legge** ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera b) e dell'art.142 del Codice.

*Sono inoltre sottoposti alla stessa disciplina, ai sensi dell'art.157 del Codice, i **beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite**, elenchi compilati, provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché agli immobili ed alle aree indicati al comma 2 del medesimo articolo.*

CAPO II – IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Art.2. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Sono immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Codice:

- a) *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali*
- b) *le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalla parte seconda del Codice che si distinguono per la loro non comune bellezza*
- c) *i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici*
- d) *le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

Art.3. Identificazione dei beni

1. Il piano paesaggistico, in attuazione dell'art.143, comma 1, lettera b), comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni di uso, ai termini dell'art.138, comma1.
2. Le elaborazioni di cui al comma 1 sono contenute in apposite schede di vincolo suddivise nelle seguenti quattro sezioni:
 - Sezione 1 – Identificazione del vincolo
 - Sezione 2 – Analitico descrittiva del vincolo
 - Sezione 3 – Cartografia identificativa del vincolo scala 1/10.000
 - Sezione 4 – Disciplina articolata in indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso

Art.4. Disciplina

1. Sono sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della presente disciplina, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art.2 oggetto di specifico provvedimento di vincolo, così come indicati nella Sezione 3 (Cartografia identificativa del vincolo scala 1/10.000) consultabile sul portale del Piano paesaggistico della Regione Toscana.
2. Gli enti e i soggetti pubblici, negli strumenti di pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
 - a) riconoscere i beni culturali immobili e le aree di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale
 - b) a orientare gli interventi che interessano i manufatti, le opere di valore storico, le aree agricole e boschive, verso la conservazione di matrice storica.
3. Negli immobili di cui al comma 1, si perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni contenute nella Sezione 4, lettera c) delle schede di vincolo, di cui al comma 2 dell'art.3 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disciplina.
4. Gli enti e i soggetti pubblici, negli strumenti di pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, propongono al Ministero e alla Regione nell'ambito delle procedure individuate dal Piano le prescrizioni e le definizioni di dettaglio previste nella Sezione 4, lettera c), delle schede di vincolo (Allegato3) che, qualora condivise e validate dal Ministero e dalla Regione, sono recepite negli elaborati di Piano.

CAPO III – AREE TUTELATE PER LEGGE

Art.5. Definizioni e disposizioni generali

1. In attuazione dell'art.143, comma 1, lettera c) del Codice. Il PP comprende la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma1 dell'art.142 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica in scala 1/10.000, nonché la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione.
2. La definizione dei suddetti beni è contenuta nel Documento di Piano relativo alla "Ricognizione delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle aree tutelate ai sensi dell'art.142 del Codice" (Allegato 13) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disciplina.

3. *Gli enti e i soggetti pubblici, negli strumenti di pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, propongono al Ministero e alla Regione nell'ambito delle procedure individuate dal Piano le precisazioni e le definizioni di dettaglio previste nelle direttive contenute nella specifica disciplina che, , qualora condivise e validate dal Ministero e dalla Regione, sono recepite negli elaborati di Piano.*

Ai sensi del PIT/PPR, nel Comune di Pieve a Nievole, come individuato nella tavola QC 15.1, compaiono le seguenti risorse paesaggistiche:

1) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera a) e dell'art.136 del Codice

- *Zona collinare sita nel territorio dei Comuni di Montecatini Terme e Pieve a Nievole (ex 1497/39)*
- *Fascia di territorio dell'Autostrada Firenze-Mare ricadente nel territorio comunale (ex 1497/39)*

Le norme introdotte al Titolo IV della DS sono le seguenti:

Le trasformazioni all'interno di tali aree, oltre che rispettare gli obiettivi, indirizzi e prescrizioni della DS, dovranno rispettare anche le prescrizioni di cui **all'Allegato 3B-Sezione 4** della scheda di vincolo del PPR

2) aree tutelate per legge ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera b) e dell'art.142 del Codice

- per i **fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal RD 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini (art.142 c.1, lettera c, Codice): il torrente Nievole, il torrente Righigiano (da l'elenco dei Fiumi e dei Torrenti riconosciuti da CTR - Allegato L), il Fosso Massese, il rio di S. Antonio (da l'elenco dei corsi d'acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle Acque pubbliche di cui ai Regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali – Allegato E).

Per tali aree, oltre al rispetto degli obiettivi, indirizzi e prescrizioni della DS, valgono le prescrizioni di cui all'art.8.3 della specifica disciplina dei beni paesaggistici, e cioè:

a) *Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:*

- 1) *non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica*
- 2) *non impediscano l'accesso al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali*
- 3) *non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili*
- 4) *non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal PP*

b) Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono

ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti nel PP

- c) Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
- 1) mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza
 - 2) siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal PP
 - 3) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo
 - 4) non modifichino i caratteri tipologici ed architettonici del patrimonio insediativo di valore storico e identitario
 - 5) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui
- d) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico) anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal PP e il minor impatto visivo possibile
- e) le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.
- f) La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricettive e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non compromettano la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non comportino l'impermeabilizzazione del suolo e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate
- g) Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive artigianali/industriali di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelle riconducibili ad attività di cantiere, di impianti per la produzione di energia, ad esclusione di quelli idroelettrici, di impianti di smaltimento dei rifiuti e per depurazione di acque reflue, ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione
- h) Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possono interferire o limitare le visuali panoramiche.
- per i **parchi e le riserve nazionali o regionali**, nonché i territori di protezione esterna dei parchi: la Riserva naturale del Padule di Fucecchio (da l'elenco Parchi e Riserve risultato dal VI aggiornamento ufficiale nazionale e dal XII aggiornamento regionale delle Aree Naturali Protette – Allegato F).

Per tali aree, oltre al rispetto degli obiettivi, indirizzi e prescrizioni della DS, valgono le prescrizioni di cui all'art.11.3 della specifica disciplina dei beni paesaggistici, e cioè:

a) Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse:

- 1) nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività produttive artigianali/industriali di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelle riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività silvo-pastorali
- 2) l'apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c)
- 3) gli impianti per lo smaltimento di rifiuti ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area del parco
- 4) la realizzazione di campi da golf
- 5) gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così riconosciuti dal Piano
- 6) l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili alla sicurezza stradale) che possano interferire o limitare visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline)

b) Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:

- 1) gli interventi significativi in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata nel PP, e quelli che possono interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed ecosistemici con l'area protetta
- 2) gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le aree protette
- 3) l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali.

- per i **territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all'art.2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/2001 (art.142, c.1 lettera g del codice) il territorio comunale, secondo la cartografia ricognitiva A7 (foreste e boschi), comprende aree di interesse sulla zona collinare definita come invariante strutturale "Collina arborata della valdinievole"

Per tali aree, oltre al rispetto degli obiettivi, indirizzi e prescrizioni della DS, valgono le prescrizioni di cui all'art.12.3 della specifica disciplina dei beni paesaggistici, e cioè:

a) Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

- 1) non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini quantitativi e qualitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che caratterizzano figurativamente il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici
- 2) non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville,

fattorie, cascine, fienili, stalle);

3) garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b) Non sono ammessi

1) nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere, in quelle che caratterizzano figurativamente il territorio e in quelle planiziarie, così come individuate dal PP ad eccezione delle infrastrutture della mobilità e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile

2) l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture e la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.

- per le **zone di interesse archeologico** (art.142, c.1 lettera m del codice), compaiono elementi di "rischio archeologico", così come definiti negli elaborati del Piano Strutturale, evidenziati da un diverso grado di rischio e diverso grado di tutela, così come indicato nel contributo della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

Per tali aree, oltre al rispetto degli obiettivi, indirizzi e prescrizioni della DS, valgono le prescrizioni di cui all'art.15.3 della specifica disciplina dei beni paesaggistici, e cioè:

a) Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quegli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche

b) Nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessarie alla fruizione e comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico

c) Per i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del Codice e s.m.i. restano ferme tutte le disposizioni previste.

Oltre a tali aspetti, il territorio possiede altre tipologie di risorse ambientali, di altrettanto valore paesaggistico, che la Disciplina Strutturale del PS individua e norma attraverso le sue Invarianti Strutturali di cui al Titolo II e quelle risorse facenti parte del Sistema funzionale per l'ambiente comunale di cui al Capo V del Titolo III (come indicato dal PTC provinciale).

Ovviamente sia le invarianti che compongono il corpo dello Statuto del Territorio che le risorse a carattere comunale sono più articolate rispetto a quelle indicate dal PIT; per esempio il territorio collinare che di per sé stesso costituisce un sottosistema di paesaggio è a sua volta articolato in tre Unità di paesaggio con precise e diverse normative.

Così come tutte le aste fluviali dei principali corsi d'acqua, anche se contigui al confine comunale, sono stati trattati come corridoi di salvaguardia per il collegamento paesaggistico tra collina e il Padule (vedi tavola P6 del PS) con rispettive indicazioni di obiettivi, indirizzi e prescrizioni.

Altresì l'area contigua al padule di Fucecchio, indicata all'art.12.4 del PS contiene obiettivi, indirizzi e prescrizioni in attuazione delle direttive di cui al Titolo II, Capo II

del Regolamento della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, adottato con deliberazione C.P n°191 del 9 dicembre 1997 integrato con le controdeduzioni approvate con deliberazione C.P n° 139 del 19/10/1998 e con le modifiche di cui alla deliberazione del C.P n° 7 del 25/1/1999, in quanto riserva naturale di carattere (per ora) provinciale.

Per quanto riguarda le aree boscate, il PS indica nel sistema funzionale per l'ambiente all'art.50 della DS una serie di risorse definite di livello comunale comprendente:

- *Bacini d'acqua e reticoli idrografici minori*
- *Parchi e verdi urbani*
- *Brughiere e cespuglieti*
- *Aree boscate*
- *Crinale del Poggio alla Guardia*

Tali risorse sono altrettanto importanti nel contesto territoriale di riferimento e degne di opportuna segnalazione con obiettivi, indirizzi, prescrizioni; le aree boscate sono ricomprese in questo gruppo di risorse.

Per le zone di interesse archeologico, vale quanto affermato precedentemente: il RU dovrà quindi specificare le norme d'uso in riferimento al rischio archeologico, come indicato nel piano strategico (PS).

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

Settore Produzioni Agricole Vegetali

9. A nostro avviso gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni indicate nel PS per il territorio agricolo in funzione della tipologia di coltura nelle aree di maggior pregio paesaggistico ed ambientale, altro non sono che una incentivazione alla conservazione attiva di quel paesaggio toscano così ben rappresentato nelle istanze del PPR, ciò a conferma di quanto detto al punto 4 della nostra relazione. Infatti non è a parer nostro auspicabile che in territori di grande pregio ambientale e quindi facilmente oggetto di aggressione commerciale quali le zone collinari, quelle della bonifica storica e delle aree contigue al Padule di Fucecchio, avvengano trasformazioni che non tengono conto dei terrazzamenti ad olivete, delle maglie campestri con tipologie di colture congrue, tracciati stradali ed edificato rurale così come indicato nel nostro QC nel periodo originale (carta dell'uso del suolo al 1825), invasioni fuori scala e fuori luogo di colture intensive che darebbero il colpo di grazie per sempre a tali aree. Non si tratta quindi di impedire il diritto ad una libera scelta agronomica-culturale ma semmai, in particolare aree di particolare importanza paesaggistica legata per altro alla storia del proprio territorio, di indirizzare opportune scelte di carattere agricolo che ben si coniughino all'alto valore storico, percettivo ed anche agronomico.

POLITICHE AMBIENTALI E CAMBIAMENTI CLIMATICI:

Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati

L'art. 27.1 della DS viene così modificato

1.L'area con codice PT062 è inserita nell'anagrafe dei siti contaminati del Piano Regionale delle Bonifiche, presente nel Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Pistoia Stralcio funzionale relativo alla Bonifica dei Siti Inquinati come sito oggetto di bonifica a breve termine il cui iter prevede di eseguire il Piano di caratterizzazione e messa in sicurezza di emergenza. In questo caso è attivata la procedura di verifica ambientale prevista dal Titolo V, parte IV del D.lgs n.152/2006 tramite la presentazione di un Piano di Caratterizzazione per la verifica delle matrici ambientali che certifichi l'assenza di contaminazione mediante la redazione di un Piano di indagini e la conseguente esecuzione di accertamenti ambientali effettuati sotto controllo dell'ARPAT e della Provincia che attestino il non superamento delle Concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) come definite dal D.lgs n.152/2006. Il livello di approfondimento del Piano di indagini sarà commisurato alla tipologia effettiva delle pregresse attività condotte nel sito interessato.

Allo stato dei fatti risulta che la ex discarica è nell'elenco dei siti per i quali il Comune di Pieve a Nievole ha dato l'affidamento al gestore unico di ambito come risulta dalla Delibera dell'ATO n°2 del 2011

Dalle indagini e dai monitoraggi eseguiti si ritiene comunque sotto controllo il rischio di inquinamento.

2. Di concerto con il gestore avente in carico il servizio, l'AC provvederà alla localizzazione delle aree ecologiche per la raccolta e delle zone raccolta inerti.
Il RU prevede già all'interno delle schede prescrittive di tutela ambientale degli interventi di maggior consistenza l'adeguamento dei sistemi di raccolta rifiuti (art.61 della DS).

DIREZIONE GENERALE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:

Settore Viabilità Di Interesse Regionale

Il PS definisce nella tavola P8 un'area problema intorno al casello autostradale. Dopo le innumerevoli conferenze Ferrovie-Autostrade-Regione-Provincia-Comune, quello che abbiamo definito "il passante" aveva trovato una soluzione accettabile con il contributo dell'Università di Pisa, ma probabilmente i tempi e le mode hanno vanificato questo studio, peraltro pagato direttamente dal Comune di Pieve a Nievole.

Esiste un protocollo d'intesa del Novembre 2010 tra Regione-Provincia di Pistoia-Comuni di Pieve-Monsummano e Montecatini dove si traccia una previsione complessiva di riorganizzazione della viabilità; dalle planimetrie si evince una sostanziale conferma del progetto "Università di Pisa" ad eccezione della soluzione "Casello", molto semplificata rispetto alla proposta universitaria.

La soluzione indicata da Autostrade Spa nel documento del 28/11/2014 è stata oggetto di una riunione tra Regione-Provincia di Pistoia-Comune di Montecatini Terme e Comune di Pieve a Nievole in data 12/05/2014; in tale riunione è stato redatto un verbale per l'esame della proposta di Autostrade Spa, proposta con una soluzione molto discutibile, diversa da quella del precedente protocollo d'intesa, lontanissima dal progetto dell'Università di Pisa, in quanto nella proposta della soluzione molto semplificata nulla si accenna al nuovo casello del Vasone, baricentrico per la Valdinievole ed elemento di alleggerimento del traffico in entrata ed uscita dal casello della A11 di Pieve a Nievole detto di Montecatini Terme. Ma sembra che in Italia sia difficile una seria programmazione del territorio e quindi continuiamo a risolvere i vari problemi con soluzioni temporanee che non tengono conto di un quadro strategico di riferimento.

Peraltro le rotatorie sulla 435 e 436, con il tracciato del nuovo collegamento sono individuate nella tavola 8 del PS, dove resterà indicata come "area problema" tutto l'intorno comprendente il casello autostradale ed i suoi collegamenti con la 436. Il RU indicherà con esattezza le soluzioni progettuali prescelte e indicate da codesto Settore.

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

Settore Disciplina politiche e incentivi del commercio e delle attività terziarie

E' stata redatta una nuova TAV QC 15.2 comprendente la zonizzazione di tutela di cui Delib.n°73 del 3/02/2014. Pertanto l'art 29.2 delle NTA viene così modificato:

La ricerca e utilizzo delle acque sotterranee, fermo restando che l'autorizzazione è di specifica competenza della Provincia di Pistoia, dovranno essere comunicati corredati della documentazione tecnica autorizzativa anche all'Amministrazione Comunale per gli usi finalizzati alla creazione di una banca dati e alla verifica del rispetto di quanto normato per le acque termali (L.R. 27 luglio 2004, n.38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali"; di cui alla Delibera Giunta regionale n°73 del 3/02/2014 ed allegati A-B "Individuazione delle aree di protezione delle falde di Montecatini e Monsummano e previsione delle prescrizioni previste per ciascuna area al fine della tutela dei bacini termali stessi") che in tema di salvaguardia delle acque ad uso idropotabile (D.Lgs 152/2006 all'art.94) per le zone di tutela assoluta, di rispetto e protezione come indicate nella cartografia di PS tavola QC 15.

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI:

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

Componente atmosfera

Ai sensi della Deliberazione Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria - Revoca DGR. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001, 1325/2003, il Comune di Pieve a Nievole non è soggetto alla redazione del Piano di Azione Comunale (PAC). All'interno del Documento preliminare di Verifica di assoggettabilità alla Vas da Paragrafo 2.1 a Paragrafo 2.3 risulta illustrata lo stato della risorsa e le misure di gestione.

All'interno del Paragrafo 2.2.2 (Programmazione ed azioni di limitazione) si cita ".....Nell'ambito della programmazione regionale, ai fini della riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione di inquinamento atmosferico, il Comune di Pieve a Nievole, pur non essendo incluso nell'elenco dei soggetti dovuti alla redazione del PAC, è firmatario del Disciplinary organizzativo per l'attività di coordinamento Valdinievole, a cui si rimanda per finalità, obiettivi, azioni da intraprendere, Pistoia 31/05/2011".

Componente energia

Per i contributi a1), a2), a3), in quanto norme operative, si rimanda a quanto specificato in sede di RU.

Per il contributo b1), viene inserito il seguente articolo 60:

L'A.C. favorisce l'attività di produzione di energia impiegando fonti rinnovabili nei confronti di gruppi di cittadini organizzati in forma di consorzio. Saranno favorite in particolare le utenze escluse dalla possibilità di installare, per motivi di vincoli ambientali, impianti di tipo solare termico o solare fotovoltaico.

Con riferimento alla individuazione delle aree non idonee si rimanda alla normativa nazionale vigente nonché agli atti regionali di cui LR 11/2011 come modificata dalla

LR 56/2011 e dalla D. C.R. 26/10/2011 nonché il PAER in fase di approvazione (Piano Ambientale Energetico Regionale).

L'A.C. Si impegna tramite bandi quinquennali, nella promozione di tali iniziative assumendo il ruolo di tramite tra gli operatori del settore ed i singoli cittadini

Per il contributo b2) si precisa che L'amministrazione ad oggi non è in grado di perseguire tale finalità.

Di contro però, come specificato all'interno dell'art.73.1 c.3, del RU adottato, obbliga per le trasformazioni relative ai Piani attuativi, la valutazione di :

- a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
- b) sistemi di cogenerazione;
- c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se disponibili;
- d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
- e) "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale;
- f) pompe di calore;
- g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti

Per il contributo b3) vale quanto specificato di seguito:

In materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile e di aree non idonee si rimanda alla normativa nazionale vigente nonché agli atti regionali di cui LR 11/2011 come modificata dalla LR 56/2011 e dalla D.C.R. 26/10/2011 nonché il PAER in fase di approvazione (Piano ambientale ed energetico regionale).

Industrie a rischio incidente rilevante

All'interno del territorio comunale non sono localizzate industrie a rischio di incidente rilevante.

Componente rumore

IL Comune è dotato di PCCA e lo strumento Variante 1 al PS è conforme ad esso.

SI tratta del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) redatto ai sensi della Legge 447/95, del DPCM 14/11/1997, della LR 89/1998 e DCR 77/2000, approvato dal CC con delibera n. 18 del 28/2/2005 e successivo regolamento di attuazione

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza-fasce rispetto elettrodotti

Calcolo delle distanze DPA (distanze di prima approssimazione) effettuato sulle reti esistenti, in relazione a metodologia di calcolo ARPAT in conformità al DM 29/05/08 (News letter n.204/2008); le fasce di rispetto sono evidenziate nella tavola QC 15.2

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza - localizzazione impianti di radiocomunicazione

Trattasi di norma operativa, si rimanda a quanto dedotto in sede di RU, come indicato nel contributo ai sensi della LR 49 del 6 Ottobre 2011

Radioattività RADON

Norma operativa, si rimanda a quanto dedotto in sede di RU

**DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI:**

Settore Tutela e Gestione delle risorse idriche

I Piani Attuativi ex PA4 ed ex PA10 risultano approvati precedentemente alla fase di elaborazione del nuovo strumento urbanistico con deliberazione rispettivamente: Delib.n°17/2014 e D.G.C n°17/2014; tale procedura è stata effettuata nel contesto del Piano Strutturale approvato con Delibera C.C n°83 del 22/12/2006 e del conseguente Regolamento Urbanistico approvato con Delibera C.C n°13 del 27/02/2009; I contributi e gli impegni alla trasformazione da parte sia dell'ente gestore sia delle parti attuatrici, sono recepiti e valutati all'interno della fase di adozione e di approvazione dei piani stessi, con riferimento anche ai documenti tecnici allegati relativi alla valutazione degli effetti ambientali.